

Agli Uffici del RUNTS presso le regioni e province autonome

Per il tramite del coordinamento della Commissione politiche sociali della Conferenza Stato Regioni

p.c.
al Forum del Terzo settore

Al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC)

Loro sedi

Oggetto: Artt. 30 e 31 Codice del Terzo settore. Attivazione obblighi di nomina dell'organo di controllo e del revisore legale. Ulteriori chiarimenti.

Sono stati posti alla scrivente alcuni quesiti sulla tematica in oggetto, scaturiti in particolare dall'esame dei bilanci 2021 e 2022 di enti iscritti al RUNTS a seguito di trasmigrazione, dal quale è emerso, con riferimento ad entrambi i suddetti anni, il superamento di almeno due dei limiti dimensionali per due anni consecutivi, di cui rispettivamente all'art. 30 e all'art. 31 del CTS, a seguito del quale sorge in capo agli ETS l'obbligo di nominare rispettivamente l'organo di controllo e il revisore legale (quest'ultimo nel caso in cui lo statuto non preveda direttamente la competenza dell'organo di controllo).

Con la nota n. 11560 del 2 novembre 2020, pubblicata nella sezione "orientamenti ministeriali" del sito istituzionale di questo Ministero, la scrivente aveva avuto occasione di chiarire come per gli enti già iscritti nei registri pregressi, le norme in questione, in quanto attinenti all'organizzazione interna di soggetti considerati per legge ETS di diritto transitorio (articolo 101, comma 3 del Codice) fossero applicabili anche prima dell'attivazione del RUNTS, non essendo l'efficacia della norma condizionata dall'operatività del nuovo sistema di registrazione, facendosi conseguenzialmente partire il computo delle due annualità dal 2018 e considerando quindi le annualità 2018 e 2019 ai fini della verifica dell'integrazione dei presupposti dimensionali.

Quanto sopra premesso, è evidente come in molti casi, solo in occasione dell'effettiva iscrizione nel RUNTS o successivamente, in occasione del completamento della documentazione richiesta o del deposito dei bilanci (che per molti enti sono quelli relativi agli anni 2021 e 2022) gli Uffici del RUNTS siano stati effettivamente messi in condizione di verificare il superamento, quantomeno con riferimento ai due anni consecutivi citati, dei limiti dimensionali dal quale scaturisce

l'obbligo di legge. In tali casi, si ritiene che gli Uffici del RUNTS debbano richiedere ai predetti enti, senza attendere la revisione triennale, di procedere senza indugio alla nomina dell'organo di controllo e/o del revisore legale e alla conseguente comunicazione delle generalità del soggetto o dei soggetti nominati. L'organo di controllo e/o il revisore legale, se nominati in sede diversa dall'approvazione del bilancio antecedente all'affidamento dell'incarico, relazioneranno all'organo competente sulla bozza del primo bilancio d'esercizio (ed eventualmente di bilancio sociale) successiva all'accettazione dell'incarico effettuando verifiche e controlli che siano imputabili all'esercizio delle proprie funzioni dal momento in cui, accettando l'incarico, diventano parte integrante dell'organizzazione dell'ETS.

L'avvenuta nomina dell'organo di controllo/del revisore legale al momento in cui l'ufficio riscontri il superamento dei parametri o la tempestiva nomina a seguito della richiesta da parte dell'ufficio saranno valutati positivamente, ai fini della permanenza nel RUNTS, anche qualora essi risultino comunque tardivi rispetto al verificarsi dell'evento da cui scaturisce l'obbligo. Diversamente, il mancato adeguamento senza valida giustificazione, a fronte della richiesta dell'ufficio, che assegnerà a tal fine un congruo termine affinché l'ente regolarizzi la propria posizione, potrà essere considerato ai fini dell'adozione di un eventuale provvedimento di cancellazione. Si ricorda che dopo due anni in cui i parametri di riferimento sono stati superati, l'ente è tenuto a dotarsi di un organo di controllo/di un revisore legale anche se i valori del terzo anno si preannuncino o risultino al di sotto delle soglie di legge, in quanto ai sensi degli articoli 30 e 31 l'obbligo previsto verrebbe meno solo in presenza di un biennio consecutivo che registri – da bilancio approvato – valori inferiori alle soglie di riferimento.

Un ulteriore quesito riguarda il caso di enti, precedentemente non assoggettati al regime codicistico, nemmeno in qualità di ETS in via transitoria, per i quali, dagli ultimi due bilanci allegati all'istanza (necessari, come noto, per escludere l'obbligo di attivazione delle verifiche antimafia in sede di iscrizione, ai sensi dell'articolo 48, comma 6 del Codice) risulti il superamento delle soglie dimensionali di cui alle già citate disposizioni codicistiche. In particolare, è stato richiesto se tali enti, una volta ottenuta l'iscrizione nel RUNTS, siano già tenuti ad istituire l'organo di controllo e/o a nominare il revisore legale.

In proposito, la scrivente non condivide l'orientamento secondo il quale l'eventuale superamento biennale delle soglie dimensionali produrrebbe i propri effetti soltanto se verificatosi in costanza di iscrizione al RUNTS. Tale interpretazione non è ricavabile in maniera espressa dalla formulazione normativa; al contrario, si ritiene che il superamento delle soglie sia un criterio di carattere meramente dimensionale, utilizzato dal legislatore per distinguere con ragionevolezza, nell'ambito degli enti del Terzo settore, quelli tenuti per raggiunti limiti dimensionali a dotarsi di un sistema di controllo interno (organo di controllo) ed esterno (soggetto incaricato della revisione legale dei conti). La durata biennale del periodo di osservazione assicura che il superamento dei limiti non abbia caratteristiche di episodicità. Ma una volta che l'ente già operativo sia ascrivibile alla categoria dimensionale di riferimento e a ciò si aggiunga l'assoggettamento alla disciplina codicistica a seguito dell'iscrizione al RUNTS, sorgerà in capo allo stesso l'obbligo di nominare senza indugio l'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale. Consentire agli enti neo-iscritti già operativi di attendere due ulteriori annualità per attivare l'organo di controllo o il revisore legale, da un lato risulterebbe illogico nei confronti delle esigenze di tutela del patrimonio, degli associati e dei terzi, considerato che il predetto organo e il revisore legale rappresentano una garanzia aggiuntiva del corretto svolgimento delle attività; dall'altro costituirebbe una disparità nei confronti dei soggetti già iscritti, anche provenienti dai registri pregressi, che si trovano nelle medesime condizioni e che invece

dovrebbero adempiere senza attendere gli ulteriori due anni.

Pertanto, nei confronti degli enti neo-iscritti e non in possesso in precedenza della qualifica di ETS, l'obbligo sorgerà, qualora nel biennio precedente i limiti dimensionali siano stati raggiunti, non appena iscritti al RUNTS e per effetto dell'iscrizione, fermo restando che potranno volontariamente costituire l'organo di controllo o incaricare i revisori legali anche prima del perfezionamento dell'iscrizione o individuare gli incaricati subordinando gli effetti della costituzione e dell'accettazione dell'incarico all'effettiva iscrizione, dato che solo in presenza dell'iscrizione combinata con il verificarsi del biennio dimensionale l'obbligo di legge potrà dispiegare i propri effetti, cui l'ente non potrà più sottrarsi. Per quanto, poi, previsto in merito all'attività svolta dall'organo di controllo e/o dal revisore legale nominati in un momento successivo alla data di approvazione del bilancio vale quanto già detto con riferimento agli incarichi conferiti agli enti trasmigrati.

A seguito dell'iscrizione l'ufficio potrà quindi richiedere nei casi suddetti, all'ente che non abbia provveduto, di nominare l'organo di controllo o il revisore, assegnando a tal fine un congruo termine, nonché di integrare le informazioni sul RUNTS. Una eventuale persistente inerzia dell'ente nel provvedere all'adempimento di legge costituirà presupposto per l'avvio del procedimento di cancellazione dal RUNTS, ai sensi dell'articolo 50 del Codice e degli articoli 23, comma 1, lettera d) e 24 del D.M. n. 106/2020.

IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Lombardi

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale".